

Giovedì 19 marzo al ristorante La Rosina
relatore l'avv. Nicolò Laitemperger: “Il falso d'autore”



L'avv. Carmine Calabria presenta l'avv. **Nicolò Laitemperger**

Signore e Signori, cari soci del Club, con vivo piacere e profonda gratitudine apro il nostro incontro ringraziando calorosamente una presenza di grande autorevolezza. Un plauso sincero alla Dott.ssa Moira Mascotto Direttrice del Museo Gypsoteca Antonio Canova di Possagno. La sua presenza onora questa serata e arricchisce il nostro dibattito. Questa sera affrontiamo un tema che, prima ancora che giuridico, è umano: che cosa significa stabilire la verità quando parliamo di arte? Un'opera d'arte può emozionare, affascinare, dividere. Ma cosa accade quando quella stessa opera

entra in un'aula di tribunale? Quando non si discute più di bellezza, ma di autenticità? Quando non è più in gioco il gusto, ma la libertà di una persona? Il tema della serata “Il falso d'autore” ci conduce esattamente in questo territorio complesso e affascinante.

La contraffazione artistica non è solo una questione di mercato o di tutela del patrimonio culturale. È un fenomeno che mette alla prova i principi fondamentali del diritto penale:

- la presunzione di innocenza,
- l'onere della prova,
- il principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

Nel mondo dell'arte, spesso l'autenticità si fonda su attribuzioni, pareri di esperti, valutazioni stilistiche. Ma il processo penale non può basarsi su impressioni, intuizioni o convinzioni personali. Deve fondarsi su prove solide, controllabili, verificabili. Ed è qui che emerge il cuore del problema: può un giudizio soggettivo diventare prova penale?

Ancora più delicata è la questione delle dichiarazioni provenienti da soggetti che operano in un contesto di interessi economici rilevanti: esperti legati al mercato, fondazioni, archivi d'artista, collezionisti. In questi casi non si tratta di mettere in discussione la competenza, ma di interrogarsi sulla neutralità e sull'affidabilità delle fonti.

Il relatore ci guiderà in un percorso che non riguarda soltanto il diritto dell'arte, ma il modo stesso in cui il sistema penale costruisce la verità. Ci aiuterà a comprendere:

- dove finisce l'opinione e dove inizia la prova;
- quali limiti deve rispettare il giudice quando valuta contributi tecnico-artistici;

- perché le considerazioni soggettive, per quanto autorevoli, non possono sostituire un accertamento rigoroso.

È un tema che parla di arte, ma anche di metodo. Parla di autenticità, ma soprattutto di garanzie. Parla di mercato, ma prima ancora di libertà personale. Sono certo che l'intervento che ascolteremo questa sera saprà offrirci strumenti chiari per orientarci in questo delicato equilibrio tra sapere specialistico e giustizia penale.

E' per me un vero piacere presentarvi il nostro relatore di questa sera, l'**avvocato Nicolò Laitemperger**, professionista di riconosciuta competenza ed esperienza .

L'avvocato Laitemperger ha maturato nel corso della sua carriera una particolare attenzione verso le tematiche legate alla tutela dell'autenticità e del valore delle opere artistiche, ambito nel quale diritto, cultura e mercato si intrecciano in modo complesso e affascinante.

Ringraziamo il collega per aver accettato il nostro invito e per condividere con noi la sua esperienza e le sue competenze.

avvocato, a te la parola!

(Nini)





La contraffazione delle opere d'arte

**Alla ricerca di un difficile equilibrio tra repressione
penale ed esigenze di tutela del mercato**

19 marzo 2026

La tutela penale del patrimonio artistico: perchè?

La **repressione penale del falso d'arte** è stata introdotta con una legge ad hoc, ovvero la l. 1062/1971.

→ Prima di quel momento la tutela penale era affidata alle norme del codice Rocco, che tuttavia venivano applicate per effetto di interpretazioni estensive.

Con d.lgs. 29 ottobre 1999 n.490 è stato poi introdotto il **Testo Unico beni culturali** e seguito dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che ha istituito il **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, entrambi, tuttavia, si sono limitati a riprodurre le disposizione della legge del 1971.

Con la legge del 9 marzo 2022 n.22 il Parlamento ha aggiornato la disciplina dei beni culturali (già introdotta con il Codice dei Beni Culturali) e del c.d. **falso artistico**, introducendo delle nuove disposizioni.

La tutela penale del patrimonio artistico

La contraffazione di opere d'arte

Art. 581. quaterdecies c.p.

«È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.»*



L' (ir)rilevanza penale del “falso d'autore”



L'articolo poc'anzi visto **non si applica** a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde

- copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico,
- dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.

La prova del “falso d'arte”

Perizia stilistica

Si tratta di confrontare lo stile di un'opera sospetta con quello di opere certamente attribuite all'autore presunto, valutando anche informazioni sulla provenienza tramite archivi, giornali, fotografie, recensioni, lettere e cataloghi. Per queste perizie si ricorre spesso a critici famosi e stimati, anche se non è raro che emergono giudizi discordanti tra gli stessi critici, rendendo impossibile pervenire ad un accertamento sicuro.

Perizia scientifica

Può essere disposta in alternativa, o in aggiunta, alla perizia stilistica, e consiste nell'analisi microchimica dei colori, raggi X, la fluorescenza ultravioletta, analisi grafologica su date e firme etc. È evidente che questa tipologia di perizia risulta generalmente più attendibile, tuttavia, in alcuni casi può non risultare determinante, sopra tutto quando l'oggetto d'esame è un'opera realizzata con materiali e tecniche non tradizionali, come accade frequentemente per le opere di arte contemporanea.

Prova dichiarativa = documenti cartacei/fotografici/filmici, testimonianze, interrogatori, intercettazioni telefoniche e ambientali.

Nel mondo dell'arte assumono sempre più importanza le cosiddette “**archiviazioni**”, cioè le certificazioni rilasciate da fondazioni o archivi d'artista, spesso gestiti dagli eredi dell'artista oppure da enti privati (fondazioni o comitati) che si occupano di conservare e catalogare le opere. Se un'opera viene inserita nel catalogo ufficiale (c.d. archiviazione), è considerata autentica, differentemente è ritenuta non autentica.



La Giuriprudenza rilevante in materia

Il caso Josef Albers

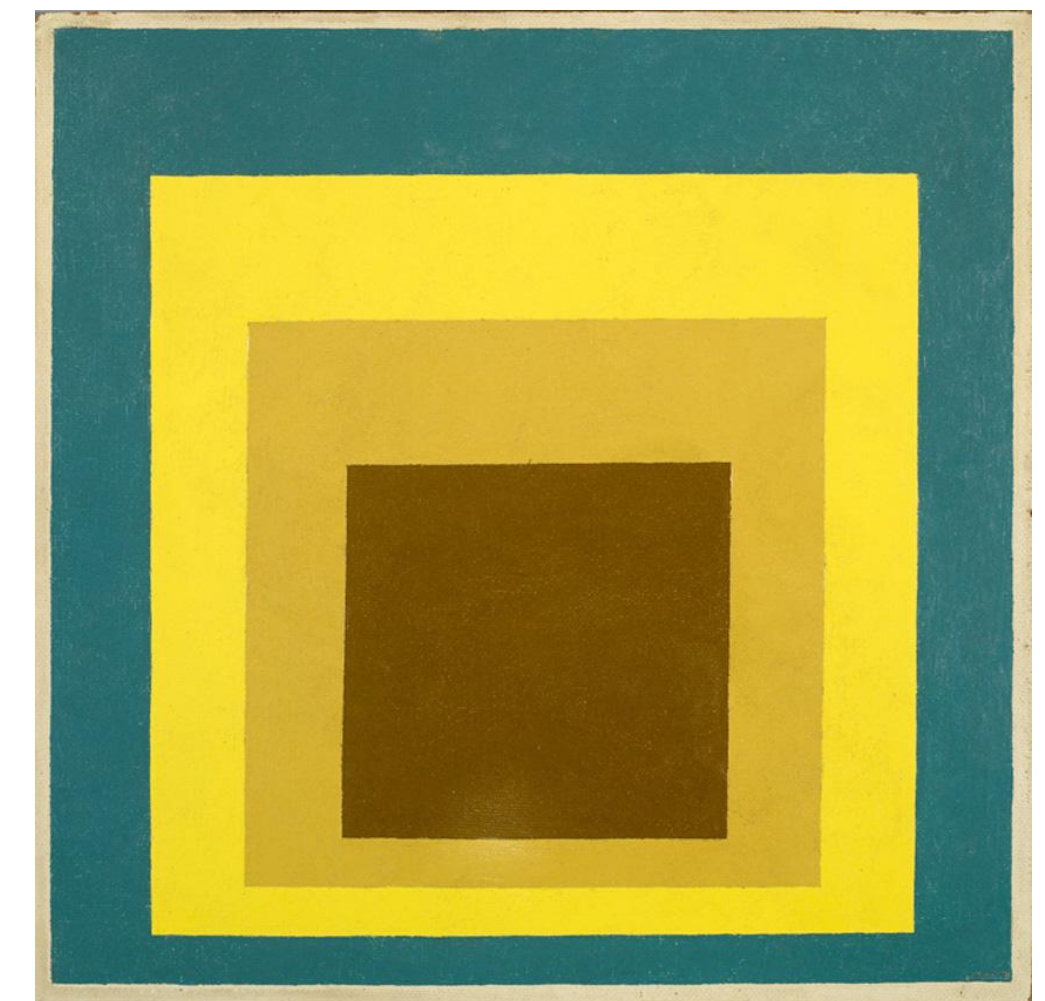
Corte d'Appello di Milano, n. 7148/2022

La vicenda processuale vedeva imputato il proprietario dell'opera, per aver posto in commercio l'opera «Study for Homage to the Square» che era stata ritenuta **falsa** dall'Accusa, a seguito di una segnalazione operata dalla Fondazione dell'Artista.

La tesi della **falsità del dipinto** era stata avallata dalla testimonianza della storica dell'arte della Fondazione, la quale aveva affermato *“trattarsi di un falso facente parte di un gruppo di dipinti attribuiti falsamente all'Albers ed apparsi sul mercato negli anni '80”*.

La Corte rilevava come *«il vaglio di attendibilità sulle dichiarazioni rese dai rappresentanti dell'archivio d'artista, benché autorevole, in un procedimento penale per contraffazione o ricettazione di un'opera d'arte deve essere più penetrante, in considerazione del fatto che l'Archivio, possiede il monopolio sul rilascio dei certificati di autenticità sul mercato allorquando il medesimo risulta “proprietario di opere e, quindi, inevitabilmente portatore di interessi economici sul mercato, dovendosi ipotizzare anche un potenziale conflitto d'interesse”*.

I giudici, quindi, assolvevano l'imputato ritenendo inesistente il dolo e concludeva *“che all'assenza del certificato di autenticità di un'opera d'arte non consegue necessariamente la falsità dell'opera né, specularmente, l'esistenza di un certificato che ne attesti l'autenticità si traduce nella impossibilità assoluta che lo stesso venga contestato. Il parere di un esperto, indipendentemente da quanto autorevole sia, può sempre essere messo in discussione da altro esperto o consulente.*



La Giuriprudenza rilevante in materia

Il caso Modigliani

Tribunale di Genova, giugno 2023

La vicenda processuale vedeva imputati diversi soggetti coinvolti nell'organizzazione di una mostra di Amedeo Modigliani tenutasi a Genova nel 2017 (il curatore, l'organizzatore, i proprietari delle opere)

La tesi della **falsità del dipinto** era stata avallata dalla testimonianza della storica dell'arte della Fondazione, la quale aveva affermato *“trattarsi di un falso facente parte di un gruppo di dipinti attribuiti falsamente all'Albers ed apparsi sul mercato negli anni '80”*.

Pur riconoscendo la **falsità** di alcune delle opere d'arte oggetto di contestazione, il Tribunale ha **assolto** gli imputati perché «il fatto non costituisce reato» (mancanza dell'elemento soggettivo del dolo).

Il Giudice ha ritenuto che gli imputati **non fossero consapevoli** che le opere d'arte attribuite all'artista fossero in realtà false.



La Giurisprudenza rilevante in materia

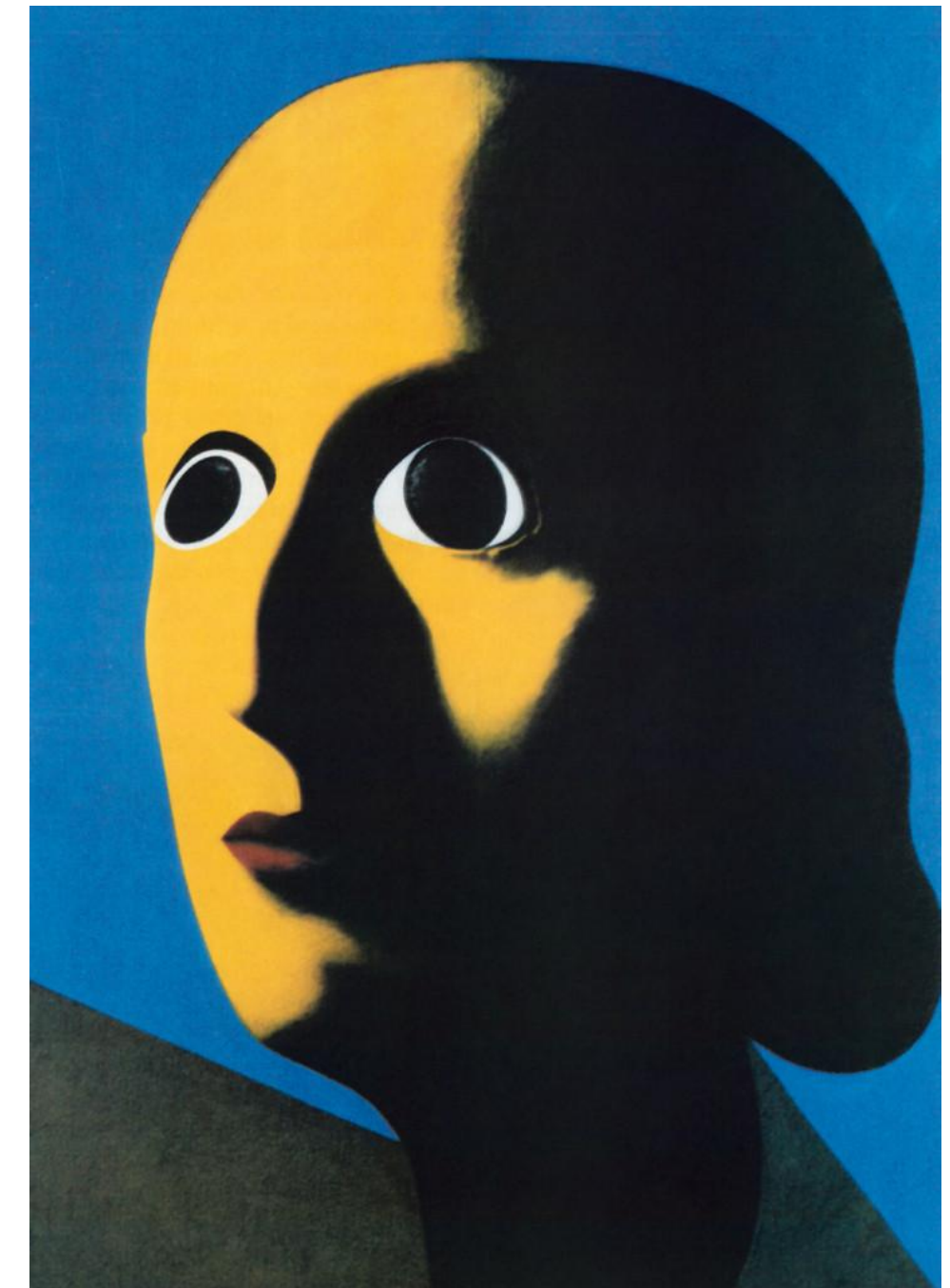
Il caso Gino de Dominicis

Tribunale di Bolzano, giugno 2023

Il Presidente dell'archivio dell'artista veniva accusato di aver posto in commercio, per il tramite di una casa d'aste, opere contraffatte; Il principale accusatore era il Presidente dell'archivio d'artista concorrente

Il Tribunale ha **assolto l'imputata** perché il fatto non sussiste, osservando che:

- Il fatto che le opere sequestrate non rientrassero nell'archivio concorrente a quello dell'imputata non porta alcun elemento fattuale utile all'accertamento giudiziale, ciò in quanto il giudizio risultava «probabilmente inficiato da considerazioni di natura non professionale, cioè derivanti dalle liti in corso con l'archivio» riferibile all'imputata.
- La questione di paternità di un'opera artistica sia «*divenuta particolarmente complessa nel corso del XX secolo, con i relativi sviluppi artistici*», dove «*l'idea espressa rende irrilevante la realizzazione materiale*».
- Gli accertamenti peritali possono essere efficaci per datare beni risalenti nel tempo, «quantomeno per poterli riferire ad un determinato periodo temporale», mentre altrettanto non si può dire per le opere contemporanee.
- Concetti soggettivi, con «affermazioni vaghe, prive di un chiaro riferimento fattuale che ne dia puntuale riscontro e che possa sostenere il rigido onere argomentativo di una sentenza penale» non potranno trovare spazio in un aula di giustizia. Sul punto, è stato censurato l'utilizzo di concetti come «**morbidezza** del tratto» o la presunta mancanza di «**accuratezza del dettagli**» e l'assenza di proporzioni nelle figure riprodotte».



Tematiche di discussione giuridico-artistiche aperte



- L'irrelevanza penale della retrodatazione di un'opera
- L'opera "di bottega" è un falso?
- La dinamica delle donazioni nel mondo dell'arte

L'impatto sul mercato dell'arte di un'indagine penale

La notizia di un procedimento penale blocca il mercato dell'arte dell'artista attenzionato dalla vicenda

Anche in caso di assoluzione, il mercato dell'arte è molto più lento a riprendersi rispetto a quanto ha impiegato per «fermarsi»



RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

d.lgs. 231/2001

La responsabilità amministrativa dell'Ente, quindi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha posto in essere materialmente la condotta illecita.

OBIETTIVO

Ampliare i confini dell'esclusiva responsabilità personale dell'autore del reato attraverso il coinvolgimento diretto dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale il reato sia stato commesso.



RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

d.lgs. 231/2001

LE SANZIONI

ART. 9 D.LGS. 231/2001

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- la sanzione **pecuniaria**;
- le sanzioni **interdittive**;
- la **confisca**;
- la **pubblicazione della sentenza**.

ART. 19 D.LGS. 231/2001

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato → anche per **equivalente**

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

d.lgs. 231/2001

Affinché l'Ente possa essere esentato dalla responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/2001, la normativa pone come **fondamentale requisito**:

**L'ADOZIONE E LA CORRETTA ATTUAZIONE
DI UN EFFICACE MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
EX ART 6, CO. 1, D.LGS. 231/2001**

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

d.lgs. 231/2001

I **benefici** derivanti dall'adozione di un'efficace MOG 231:

RIPARO DA
SANZIONI
PECUNIARIE

RIPARO DA
CONFISCHE

RIPARO DA
MISURE
INTERDITTIVE

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

d.lgs. 231/2001

Art. 25-septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*”:

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
→ **sanzione da 100 a 400 quote**
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), Importazione indebita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) e Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
→ **sanzione da 200 a 500 quote**
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) e Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
→ **sanzione da 300 a 700 quote**
- Furto dei beni culturali (art. 518-bis c.p.), Ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.) e Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
→ **sanzione da 400 a 900 quote**

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

d.lgs. 231/2001

Art. 25-septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*”:

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
→ **sanzione da 100 a 400 quote**
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), Importazione indebita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) e Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
→ **sanzione da 200 a 500 quote**
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) e Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
→ **sanzione da 300 a 700 quote**
- Furto dei beni culturali (art. 518-bis c.p.), Ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.) e Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
→ **sanzione da 400 a 900 quote**

Confisca obbligatoria per equivalente (art. 19 e 53 d.lgs. 231/2001)

Compliance preventiva

Case d'asta, gallerie, fondazioni, archivi d'artista e banche devono dotarsi di un Modello organizzativo adeguato e devono prevedere procedure finalizzate a prevenire la commissione di questi reati.

Processo di ***risk assessment***:

1. Considerare le modalità di commissione delle fattispecie;
2. Individuare le aree di attività interessate da potenziali fattori di rischio
3. Adeguare/implementare i sistemi di controllo (**policies e procedure**)

Nelle ipotesi di riciclaggio: d.lgs. n. 231/2007 include tra i soggetti obbligati anche "***i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'art. 115 TULPS***"

→ Comporta ulteriori obblighi in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati per la tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione delle operazioni sospette.

Compliance preventiva

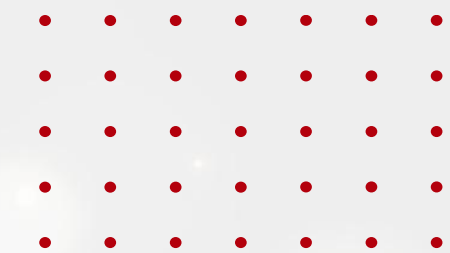
Parametri su cui modellare le procedure da adottare:

1. Preventiva valutazione circa la storia e la qualità dell'opera:

- Garantire la tracciabilità dell'opera attraverso la previsione di **documentazione standard minima**;
- Valutazione del soggetto da cui proviene l'opera attraverso adeguata **procedura di verifica della controparte** (c.d. **KYC**)

2. Individuazione dei soggetti deputati alle valutazioni storico-artistiche:

- Cura nella **scelta della composizione** delle commissioni scientifiche della Fondazione o dell'archivio;
- Esame dell'opera con **accertamenti diagnostici/tecnici** (in base al valore dell'opera).



GRAZIE



(+39) 02 39431467



a.simbari@simbari.it o segreteria@simbari.it



Via Durini n. 7, 20122 Milano (MI)